



Legge 28 maggio 1992 n.42 (pubblicata il 3 giugno 1992)

Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 1992.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Autorizzazione preventiva)

Ogni intervento sul suolo e sottosuolo pubblico, da chiunque richiesto ed a qualsiasi titolo si intenda effettuare, abbia esso carattere di occupazione temporanea, occupazione permanente o di semplice manomissione del suolo stradale, deve preventivamente essere autorizzato dall'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Qualora si tratti di intervento consistente in opere od impianti soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia, copia della relativa domanda dovrà ad opera degli interessati essere contestualmente inviata anche all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Nella domanda dovranno essere necessariamente indicati i prevedibili tempi di inizio e di fine dei lavori.

Ricorrendone le ipotesi, la Commissione Tecnica Edilizia approvato l'intervento, trasmette copia della decisione oltre che agli interessati anche all'A.A.S.P..

Art.2

(Competenza al rilascio dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Direzione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Spetta alla Direzione nell'autorizzare l'esercizio dell'intervento, verificati gli eventuali lavori già in corso nonché quelli programmati, imporre, fuori dei casi di urgenza e forza maggiore, i tempi di

inizio e fine degli interventi sul suolo e lo spazio pubblico nonché le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori e quant'altro necessario per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

I tempi di inizio e di fine lavori sono da ritenersi tassativi. Eventuali proroghe potranno tuttavia essere concesse per verificate obiettive difficoltà di rispetto dei termini predetti.

Qualora il richiedente l'autorizzazione sia lo Stato, un Ente Pubblico o altra Azienda Autonoma o un privato concessionario di pubblico servizio e l'intervento abbia ad oggetto lavori di particolare rilevanza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. sentito il parere obbligatorio della Direzione dell'Azienda. La delibera del Consiglio di Amministrazione così assunta, è soggetta a quanto previsto dai commi 2 - 3 - 4 e 5 dell'art.16 della Legge 26 novembre 1980 n.88.

Art.3

(Tassa, contributo e deposito di garanzia)

Gli interventi di cui al primo comma dell'art.1, sono assoggettati ad una tassa per l'occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico, ad un contributo per l'uso del suolo pubblico nella misura da stabilirsi con appositi Decreti Reggenziali, nonché ad un deposito di garanzia per la manomissione del suolo stradale.

Il pagamento della tassa o del contributo nonché l'avvenuto deposito di garanzia, da effettuarsi quest'ultimo nella misura, forme e modi di cui al successivo articolo, è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

Qualora gli interventi siano richiesti dallo Stato o da altre Aziende Autonome o Enti Pubblici, non si fa luogo al deposito di garanzia: tuttavia gli stessi anche nel caso di esecuzione affidata a terzi, rimangono illimitatamente e personalmente obbligati al pagamento di quanto necessario per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Qualora venga valutata la non perfetta esecuzione dei lavori nei modi di cui al comma che precede, spetta all'A.A.S.P. assegnare un termine breve comunque non superiore a quindici giorni, per il perfetto ripristino, decorso il quale l'Azienda stessa provvederà nei casi di necessità ed urgenza all'intervento, con addebito ai soggetti di cui sopra di quanto occorso maggiorato dei costi amministrativi e di quant'altro sostenuto, con obbligo per costoro di procedere alla liquidazione entro trenta giorni dall'emissione della fattura. A tal fine viene aperta nel bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione un'apposita partita di giro sulla quale imputare direttamente le somme dovute.

Art.4

(Deposito di garanzia)

Il deposito di garanzia per la manomissione del suolo stradale, da determinarsi nella sua entità e modalità dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione sulla base di parametri prestabiliti dallo stesso, deve essere commisurato a quanto prevedibilmente necessario al perfetto ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Sul deposito di garanzia, da potersi effettuare tanto nella forma del deposito o della fidejussione bancaria che nella forma della polizza fidejussoria a favore dell'Azienda Autonoma di Stato di

Produzione e da tenersi valido fino a 2 anni successivi alla data di fine dei lavori, l'A.A.S.P. ha titolo per rivalersi immediatamente delle spese sostenute in caso di non ripristino dei luoghi in perfetta regola d'arte.

E' comunque sempre fatta salva qualsiasi azione per il risarcimento dei danni o per il recupero di quanto maggiormente necessario.

TITOLO II

DEI SINGOLI INTERVENTI SUL SUOLO E LO SPAZIO PUBBLICO

Art.5

(Norma generale)

Fermo restando quanto contenuto negli articoli che precedono, l'autorizzazione per gli interventi sul suolo e lo spazio pubblico o per la manomissione del suolo stradale, può essere rilasciata solo nei casi ed alle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli.

Art.6

(Occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico)

L'occupazione anche temporanea del suolo e dello spazio pubblico, può essere accordata quando l'occupazione stessa sia ritenuta conveniente, non contrastante col decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

Non può invece accordarsi il transito sui marciapiedi con veicoli a traino animale o meccanico. Per l'attraversamento di essi, allo scopo di entrare negli stabili o uscirne, deve essere richiesta all'A.A.S.P. la costruzione di apposito passo carrabile.

Ultimato l'intervento, qualora si venga ad avere il mancato ripristino dei luoghi nella situazione antecedente, trova applicazione l'ultimo comma di cui all'art.3 sia che l'intervento sia stato richiesto dallo Stato o da altre Aziende Autonome o da Enti pubblici, sia da privati.

Art.7

(Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico)

Qualora venga consentita l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici o di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche e simili, il concessionario nell'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo possibile e pericoloso il pubblico transito.

Può parimenti essere consentita la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale, semprechè lo consentano le condizioni della viabilità e delle proprietà confinanti: in tal caso l'autorizzazione, qualunque sia la natura del soggetto richiedente, è espressa nei modi e forme nonchè dall'organo di cui all'ultimo comma dell'art.2.

Art.8

(Manomissione del suolo stradale)

L'esecuzione di scavi o la manomissione del pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne, o per qualsiasi altro motivo, deve avvenire nel rigoroso pieno rispetto delle norme imposte per l'esecuzione dei lavori.

Il ripristino del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione è eseguito sotto la direzione dei competenti uffici ed a spese del titolare stesso.

Art.9

(Sanzioni)

Nel caso di interventi sul suolo e lo spazio pubblico effettuati senza le prescritte autorizzazioni, oltre all'immediata sospensione dei lavori, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 irrogata con le modalità di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.

Qualora gli interventi sul suolo e lo spazio pubblico vengano eseguiti nei Centri Storici, la sanzione pecuniaria amministrativa è triplicata.

Spetta inoltre all'azienda decidere sul ripristino e sulle condizioni e modalità di esso.

I provvedimenti e le sanzioni di cui sopra, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P..

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.10

(Decreto Reggenziale)

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto Reggenziale verrà determinata l'entità della tassa e del contributo per gli interventi sul suolo e lo spazio pubblico.

Art.11

(Modulistica)

Nello stesso termine di cui all'articolo che precede il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. determinerà la necessaria modulistica da adottarsi per l'inoltro delle domande di autorizzazione.

Art.12

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga ogni norma e disposizione in contrasto con essa nonché espressamente l'art.32 e gli artt.31 e

33 di cui al Titolo IV della Legge 2 dicembre 1981 n.102, così come modificati dal Decreto 3 ottobre 1984 n.86.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari